



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO
TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

CIG: 867726626E

Lotto 3

POLIZZA ALL RISK n°

Tra: Catania Rete Gas spa (ex ASEC S.p.A.)
Partita I.V.A./C.F.: 03542180876
con sede in: Via Cristoforo Colombo, 150 95121 Catania
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA ALL RISK n°

Contraente: Catania Rete Gas spa (ex ASEC S.p.A.)
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 150 95121 Catania
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 10/05/2021
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 10/05/2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 10/05 di ogni anno
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SEZIONE I - DEFINIZIONI:.....	5
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	11
Art. 1: Durata del contratto	11
Art. 2: Gestione del contratto	11
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	11
Art. 4: Aggravamento del rischio	11
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto	12
Art. 6: Diminuzione del rischio	12
Art. 7: Cessazione del rischio	12
Art. 8: Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	12
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto	13
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio	13
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta	13
Art. 12: Ispezione dei beni assicurati	13
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	14
Art. 14: Interpretazione del contratto	14
Art. 15: Denuncia di sinistro	14
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro	14
Art. 17: Informativa sui sinistri	14
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	14
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese	15
Art. 20: Trattamento dei dati	15
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 22: Clausole vessatorie	16
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.....	17
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	17
SEZIONE 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI.....	17
Art. 23: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1	17
Art. 24: Spese garantite dall'assicurazione	22
Art. 25: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società	24
Art. 26: Deroga alla regola proporzionale	24
SEZIONE 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI.....	25
Art. 27: Rischi assicurati (Sezione 2)	25
Art. 28: Efficacia e limitazioni della garanzia	25
Art. 29: Precisazioni ed estensioni di garanzia	26
Art. 30 : Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico	27
Art. 31: Recupero delle cose rubate	28
SEZIONE 3): DANNI INDIRETTI.....	28
Art. 32: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 3 – Danni Indiretti	29
Art. 33: Indennizzo pagabile.....	29
Art. 34: Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro.....	29
Art. 35: Assicurazione parziale	29
Art. 36: Aggiustamenti.....	29
Art. 37: Collegamento con la Sezione I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	29
Art. 38: Leewav clause per profitto lordo.....	30
Art. 39: Prolungamento del periodo di inattività.....	30
Art. 40: Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso	30
Art. 41: Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite.....	31

Art. 42: Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua	31
Art. 43: Anticipo indennizzi	31
Art. 44: Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	31
Art. 45: Onorari periti e/o esperti contabili e/o Società di revisione.....	31
Art. 46: Documentazione prodotta tramite Auditors.....	31
Art. 47: Precisazioni.....	32
SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per SEZIONI 1-2-3)...	33
Art. 48: Esclusioni	33
Art. 49: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti	34
Art. 50: Procedura per la valutazione del danno	35
Art. 51: Mandato dei Periti	35
Art. 52: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	36
Art. 53: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”)	37
Art. 54: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)	38
Art. 55: Differenziale storico-artistico	38
Art. 56: Opere d’arte	38
Art. 57: Opere d’arte specifiche	39
Art. 58: Pagamento dell’indennizzo	39
Art. 59: Limite massimo dell’indennizzo	39
Art. 60: Compensazione tra partite	39
Art. 61: Anticipo dell’indennizzo	39
Art. 62: Costituzione del premio e adeguamento delle somme assicurate - Buona fede – Regolazione del premio	40
Art. 63: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	40
SEZIONE V - CAPITALI ASSICURATI, SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (opzione base vale 0 punti)	41
SEZIONE VII - VARIANTI MIGLIORATIVE	44
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	44
Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 5 punti)	44
Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 5 punti)	44
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 1 punto)	45
Art. 16: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 1 punto)	45

Premessa

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I - DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Allagamenti: qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).

Amministrazione o Ente: l'Ente Contraente assicurato dalla polizza.

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per idistruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Atti ed Eventi socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Attività del Contraente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni Assicurati o Cose Assicurate: Beni Immobili, Beni Mobili, Apparecchiature Elettroniche, Denaro/valori, ed Opere d'Arte, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, oppure di proprietà di Terzi ma detenuti o in uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato ma di Terzi ma che si trovino nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale del Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dal Contraente, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso al Contraente.

Beni immobili: fabbricati, edificati, supporti e basamenti, o loro parti, compresi fissi, infissi, e tutte le opere murarie e di finitura attinenti, ed incluse le opere di fondazione o interrate e le condutture, le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, il tutto situato all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni ed incluse installazioni, recinzioni, cancellate, muri di cinta, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, il tutto anche se in corso di costruzione, riparazione o manutenzione; si intendono altresì inclusi alla voce Beni Immobili gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC (televisivi a circuito chiuso), gli impianti ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica in generale che sia parte integrante delle costruzioni o meno; gli impianti di forza motrice, gli impianti semaforici, di illuminazione con relativi pali (se non risulta attivata la partita Reti), fotovoltaici ed audio-video, , i cartelli stradali e di segnaletica in genere; si intendono altresì per Beni Immobili eventuali containers e strutture tensostatiche o pneumatiche vincolate a terra, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Detti immobili presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, e a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate artistiche, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Beni Immobili allo stato d'uso: si intendono i Beni Immobili – così come definiti - di vecchia costruzione, in stato di conservazione precario, abbandono, e inoccupati.

Beni immobili di valore storico-artistico: i Beni Immobili – così come definiti - di particolare interesse storico artistico, soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge

n. 106/2011 e ss.mm.ii., il cui Premio di Polizza corrispondente è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Beni mobili: tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, Apparecchiature Elettroniche (come definite), Denaro (come definito) e Merci, oltre a titoli e valori in genere, nonché macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati alla motorizzazione o al PRA, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri Enti o Società, o affidate a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del Contraente, intendendosi per tale sia quello in uso, che quello storico. Relativamente ai soli danni da furto e rischi assimilabili (Sezione 2 del contratto), rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).

Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, reperti archeologici-museali, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà del Contraente o di terzi, esclusivamente se di valore singolo superiore a € 10.000,00, oppure quanto già assicurato mediante altre specifiche polizze stipulate dal Contraente a garanzie delle cose predette.

Broker: il Broker Willis Italia SpA.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Danno: il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.

Danni materiali: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Danni indiretti: le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà del Contraente o di terzi.

Difese interne: serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, neviccate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Furto con destrezza: il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del debitore e/o di altre persone presenti.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione od altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o anomala variazione della temperatura controllata e/o della climatizzazione prevista o per fuoriuscita del fluido frigorifero in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o di rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, oppure per mancanza di energia elettrica.

Merci: i prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i materiali infiammabili, le merci speciali, gli scarti, i residui di lavorazione ed i rifiuti che rientrano fra i beni assicurati anche se di valore economico negativo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, titoli, valori e beni mobili in genere in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: casseforti sia a muro che non, armadi cozzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza, cassette di sicurezza.

Opere d'arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni e raccolte in genere, nonché altri oggetti d'arte che possono essere definiti come tali, di proprietà del Contraente oppure di terzi, contenuto all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi di valore singolo superiore ad € 10.000,00, ed escluse esclusivamente quelle già assicurate da altre polizze stipulate da Contraente.

Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Reti e impianti di distribuzione: reti e impianti di distribuzione dell'acqua, del gas, di energia elettrica, termica, di calore e di raffreddamento, di illuminazione e segnalamento, nonché reti fognarie, di scolo, captazione e conduzione, comprese reti e allacciamenti accessori e complementari alle reti principali; si intendo compresi inoltre gli impianti di depurazione e trattamento di acque, fanghi e materiale; tutto quanto sopra definito, anche se posto all'aperto, interrato e/o collocato su linee aeree, purché di competenza dell'assicurato, o da esso gestito o delegato.

Rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano di naturale completamento, supporto, o sostegno di quanto sopra definito.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Scippo: furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano oppure al braccio.

Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente; Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dal Contraente, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Stato di abbandono: stato di disabitazione o inoccupazione di beni immobili assicurati per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi.

Stima accettata: Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/05/2021, e scadenza alle ore 24.00 del 10/05/2023, con scadenze annuali intermedie al 10/05 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/05/2023 per un ulteriore periodo di un anno.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per una ulteriore annualità la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/05/2023 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi) è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso, con un preavviso non inferiore a 90 giorni.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 8: Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato. La So-

cietà rinuncia altresì al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ove tale rinuncia sia contrattualmente prevista nei rapporti in essere tra il Contraente e soggetti terzi.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 12: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati

devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano presso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico od a causa della loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società sulla base delle condizioni della presente assicurazione presta garanzia al Contraente ed all'Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le Attività del Contraente così come definite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, e la Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dei rischi da garantire.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 23: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente stabilito agli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, sofferti da:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. opere d'arte,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

4. rischio locativo,
5. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari.

La Società risponde pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dei danni subiti dall'Assicurato, come sopra descritti, in caso di:

- a) acqua piovana;
- b) allagamenti;
- c) atti di sabotaggio e di terrorismo;
- d) atti dolosi informatici, errori e incidenti
- e) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla);
- f) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma;
- g) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- h) combustione anche senza sviluppo di fiamma;
- i) crollo, collasso strutturale;
- j) esplosione, implosione e scoppio;
- k) evento sismico ed eruzione vulcanica;
- l) fenomeni atmosferici;

- m) fenomeni elettrici;
 - n) formazione di gelo o ghiaccio;
 - o) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
 - p) fuoriuscita di acqua;
 - q) guasti macchine
 - r) incendio;
 - s) inondazioni, alluvioni;
 - t) mancato freddo;
 - u) onda sonora;
 - v) rottura di lastre, non dovuta ad altro evento assicurato;
 - w) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti;
 - x) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
 - y) sovraccarico di neve;
 - z) urto di veicoli.
- aa) Danni indiretti – indennità aggiuntiva a percentuale 20%

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone o animali.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Acqua piovana: la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana (come definito), fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, restando tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero alle cose assicurate a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari o serramenti lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Allagamenti: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di allagamenti, così come Definiti, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e con l'esclusione dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.

Atti socio-politici: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni causati da atti socio-politici sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e con il limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno in caso del solo imbrattamento di pareti interne di immobili assicurati dal presente contratto.

Crollo e collasso strutturale: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, per effetto di crollo o collasso strutturale delle cose assicurate conseguente al cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Evento sismico o terremoto ed eruzione vulcanica compreso il danno procurato dalla cenere vulcanica: la Società risponde dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto ed eruzione vulcanica compreso il danno procurato dalla cenere vulcanica. Si conviene inoltre che ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni singolo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di nuovi ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- beni mobili posti all'aperto non per naturale destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminere;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
- manufatti di materia plastica, lastre di cemento-amianto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto per effetto di grandine.

Nell'ambito degli eventi atmosferici, e limitatamente ai danni materiali e diretti subiti da **beni mobili posti all'aperto** per loro natura e naturale destinazione, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, tensostrutture, tendostrutture, e lastre di cemento-amianto (quand'anche facenti parte di beni immobili

aperti da uno o più lati), baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto (c.d. **grandine su fragili**) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fenomeni elettrici e/o elettronici: la Società risponde dei danni sofferti dalle cose assicurate per effetto di fenomeni elettrici e/o elettronici, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- i guasti, i vizi, i difetti e i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni garantite da contratti di assistenza tecnica, se presenti e in corso di validità al momento del danno,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni cagionati ai Beni Assicurati per effetto della formazione di gelo e/o ghiaccio, incluso lo scoppio di macchinari, impianti, condutture e attrezzature in genere, e compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. La presente garanzia opera a condizione a condizione che l'immobile assicurato colpito dal danno non si trovi in stato di totale abbandono o inoccupato da oltre 96 ore precedenti il sinistro.

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni (come definito), e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, e quand'anche tali eventi siano causati da evento sismico e/o frana e/o eruzioni e/o simili, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Mancato Freddo: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da Mancato Freddo.

Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circostante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro.

Guasti Macchine: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di guasti e/o rotture di Beni immobili e mobili indicati nella definizione “Guasti macchine “ mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

Atti dolosi informatici, errori e incidenti: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di perdita dei Programmi e dati, di cui l'assicurato abbia la proprietà ovvero la detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio licenza, diritto d'uso, etc.) anche se affidati a terzo menzionato o affidatigli da clienti o enti pubblici, o dei quali debba tenere per contratto, legge o regolamento l'archiviazione, - per una delle seguenti cause:

- atto doloso informatico;
- sabotaggio cibernetico;
- virus informatico;
- utilizzo non autorizzato dei sistemi e delle infrastrutture di rete dell'assicurato;
- errore umano;
- mancanza di alimentazione elettrica, sovra/sottotensione verificatasi presso la sede dell'assicurato,;
- scarica elettrostatica interferenza elettromagnetica
- mancato freddo o modifica della temperatura controllata, da qualsiasi causa

Per danni immateriali e diretti si intendono:

- I costi sostenuti per il ripristino dei dati danneggiati quali l'ottenimento di una ulteriore copia di programmi standard o programmi sorgente, ricerca e raccolta delle informazioni disponibili da copie di back-up o altri supporti informatici od altro genere inclusi i documenti originali, reinserimento dei dati, determinazione della causa, origine e portata del sinistro, decontaminazione e restauro dei Supporti dati, l'acquisizione di licenze sostitutive di programmi danneggiati
- I costi aggiuntivi di lavorazione quali utilizzo di attrezzature e dispositivi esterni noleggiati o presi in affitto, impiego di metodi di lavorazione o di produzione alternativi, ricorso al subappalto o fornitore di servizi esterno, costi di manodopera correlati all'impiego di personale aggiuntivo, tutti i costi relativi al riavvio dell'attività produttiva presso la sede.
- I costi conseguenti all'utilizzo non autorizzato dei sistemi e delle infrastrutture di rete
- Le spese relative alle pubbliche relazioni sostenute al fine di ristabilire la reputazione o l'immagine presso i clienti
- Virus informatico relativamente alle spese sostenute per ripristinare il corretto funzionamento dei beni assicurati

Condizione per l'operatività della garanzia è che esistano e vengano normalmente applicate le procedure di back-up dei dati e loro deposito settimanale in luogo protetto dall'incendio e dall'acqua, sia installato permanentemente un software antivirus aggiornato settimanalmente, siano prese precauzioni contro il rischio di attacchi da parte di hacker, sia effettuata con regolarità la manutenzione del sistema.

Danni Indiretti – Indennità Aggiuntiva a Percentuale: A parziale deroga dell'Art. 48 Esclusioni, a valere esclusivamente per la presente Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, in caso di sinistro, l'indennizzo dovuto per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite "fabbricato", "Macchinari ed Impianti (incluse condutture e cabine)", "Contenuto, arredamento, mobilio" e "Attrezzature (Incluso CED e Macchine Elettroniche)", sarà maggiorato di una percentuale pari al 20%, quale ulteriore indennità aggiuntiva.

L'indennità complessiva non potrà comunque essere superiore, per ciascun sinistro e per ciascun anno, al limite di indennizzo indicato a tale titolo, nella tabella riepilogativa dei Capitali Assicurati e nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Art. 24: Spese garantite dall'assicurazione

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, e a primo rischio assoluto, i costi conseguenti a:

- a) **Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica;** intendendosi per tali le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, ed oltre alle spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ed esclusi in ogni caso sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" di cui al D.Lgs n. 22 del 05/02/97 e successive modificazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare, trattare, smaltire o ricollocare:
- i beni assicurati non direttamente colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati,
 - terreni, acque ed altri materiali inclusi imballaggi, rifiuti, scarti e residui di lavorazione colpiti da sinistro anche se non valorizzati nelle somme assicurate con la presente polizza, di pertinenza delle cose assicurate o immediatamente nei pressi delle stesse.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

L'Assicurazione è inoltre estesa entro il limite a primo rischio assoluto di € 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa ad indennizzare i costi sostenuti dall'Assicurato per ordine dell'Autorità e/o per motivi di igiene e sicurezza, per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento di materiali e sostanze, liquidi e solidi, inclusi i rifiuti, non inerenti l'Assicurato, immessi o scaricati abusivamente e clandestinamente da terzi, durante il periodo dell'Assicurazione, all'interno delle aree e delle ubicazioni assicurate.

- b) **Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;** intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, inclusa l'Amministrazione stessa o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.
- c) **Onorari ingegneri, architetti e professionisti;** intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, so-

cietà di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

- d) **Onorari periti;** in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società regolerà direttamente le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Le parti convengono in proposito che qualora alla data di inizio delle operazioni peritali, il Contraente non abbia ancora provveduto per la nomina del proprio perito di parte, alle stesse assisterà nell'interesse dell'Assicurato il Broker, attraverso personale in possesso delle necessarie competenze e ciò fino al momento del rilascio dell'incarico ad altro perito od al termine delle operazioni stesse.
- e) **Oneri di collaudo;** intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e non, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.
- f) **Ricostruzione archivi;** intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione o ripristino di documenti, archivi, archivi storici, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti informatici, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale, e nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
- g) **Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti:** intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti, ostruzioni o rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idrici, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o di comunicazioni e di estinzione, al servizio dei beni immobili dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni ai fabbricati, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- h) **Mancato godimento e/o perdita delle pigioni:** intendendosi per tali i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dei canoni di locazione che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- i) **Opere di fondazione:** La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
- ✓ mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 - ✓ leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

- j) **Inattività:** Se una località diviene inattiva l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di

mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

Art. 25: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato). Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà' assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avrà' dato comunicazione.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili

Art. 26: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 27: Rischi assicurati (Sezione 2)

Con la presente sezione la Società assicura nella forma a **primo rischio assoluto**, i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza anche ad uno solo dei seguenti reati:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione.
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate anche nel caso in cui:
 - le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali (e/o aree) stessi;
 - l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

Art. 28: Efficacia e limitazioni della garanzia

- I. È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni subiti dalle cose assicurate determinati da furto, che le cose assicurate siano poste all'interno di beni immobili, fabbricati, locali, e con la sola eccezione dei beni assicurati posti all'aperto per naturale destinazione.
- II. Inoltre, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni determinati da furto è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cm 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono comunque ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Fermi i limiti e le somme assicurate indicate nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

A deroga di quanto precede, nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza o attraverso il superamento di mezzi di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto, o senza tracce evidenti di effrazione o scasso dei sistemi di protezione esterna dei locali, l'assicurazione è comunque operante, e in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

- III. L'assicurazione è operante anche in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- i.* violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili, nonché uso di chiavi false, anche se elettroniche, di grimaldelli oppure di congegni e di arnesi simili anche se elettronici.
- ii.* uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- iii.* per via diversa da quella destinata al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere superati se non con l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- iv.* in altro modo diverso da quanto sopra descritto, e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

IV. Limitatamente ai danni determinati da Furto di Denaro, titoli e valori in genere, quest'ultimi si intendono garantiti solo se contenuti nei mezzi di custodia; restano esclusi da tale previsione i danni da furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione di valori e denaro.

Art. 29: Precisazioni ed estensioni di garanzia

La Società garantisce inoltre:

- a) Limitatamente a locali, uffici e stabili aperti al pubblico, e durante le ore di apertura, in caso di furto l'assicurazione è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali.
- b) L'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto sopra, in caso di furto di denaro, titoli e valori in genere trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate dal Contraente (cd. *Garanzia Portavalori*); la garanzia comprende anche:
 - ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ◇ il furto con strappo,
 - ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- c) Nel caso di furto perpetrato a casse automatiche o apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione di denaro, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di custodia.
- d) L'assicurazione è operante anche in caso di furto di beni mobili (anche se di terzi) assicurati riposti a bordo di veicoli chiusi a chiave, o in parti dello stesso regolarmente serrate a chiave, e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- e) Per i beni assicurati (anche se di terzi) la cui natura e caratteristiche prevedano un impiego mobile, ovvero un utilizzo al di fuori dei locali o immobili contenenti le cose assicurate, l'assicurazione opera *limitatamente ai casi di rapina, scippo, o furto con destrezza*; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- f) L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per rimediare ai guasti e ai danni procurati alle cose assicurate dagli autori dei reati assicurati con la presente Sezione o

nel tentativo di commetterli, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli ai mezzi di chiusura dei locali, ai locali stessi, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), recinzioni, cancellate e quant'altro a protezione dei beni immobili, e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

- g) L'assicurazione è operante in caso di furto di ogni Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale, nonché di quanto facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili (quale a titolo esemplificativo e non limitativo fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate, ecc.), con la sola esclusione di manufatti in rame di ogni genere; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- h) L'assicurazione è operante inoltre in caso di furto con destrezza di beni assicurati, a condizione che al momento del reato vi fosse presenza di personale addetto all'attività, all'interno dei locali ove si è perpetrato il furto; la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- i) L'assicurazione è operante anche in caso di furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, ferma la facoltà di rivalsa in capo alla Società ai sensi del condizioni generali del contratto.
- j) La copertura assicurativa opera anche a favore dei beni e valori dei dipendenti e/o di terzi o utenti, alle condizioni di cui all'articolo che precede, e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- k) in caso di furto commesso con introduzione nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici, l'assicurazione opera anche per la sostituzione dei congegni di cui sopra con altri uguali od equivalenti per qualità, compreso il rifacimento di chiavi o di congegni di apertura in genere, sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 30 : Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico

Gli importi indicati nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicati da parte della Società in caso di sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo indicati nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola franchigia ed una sola volta, corrispondente a quella più elevata tra quelle applicabili, mentre lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 15% del danno.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate per ciascuna partita; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento al massimo

di un'ulteriore somma pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di indennizzo di cui sopra.

A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società il rateo di premio previsto calcolato applicando il tasso del % comprensivo di imposte.

Art. 31: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE 3): DANNI INDIRETTI

Definizioni.

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato, Con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell' I.V.A.:

MERCI: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di Consumo, imballaggi e simili e quanto altro definito merci" alla Sezione I Danni Materiali.

VOLUME DI AFFARI: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o consegnate e/o per servizi resi durante l'attività dichiarata nei luoghi nei quali l'attività stessa si svolge.

PROFITTO LORDO: è l'ammontare ottenuto come segue:

- Il Volume di affari, più il valore delle merci alla fine dell'esercizio, il tutto meno:

- il valore delle merci all'inizio dello stesso esercizio

e meno:

- l'ammontare delle spese variabili elencate nell'apposito elenco allegato

NOTA: I valori delle merci alla fine e all'inizio dell'esercizio, Sono calcolati secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

PERIODO DI INDENNIZZO: il periodo che ha inizio al momento del verificarsi del sinistro, avente come limite la durata sopra specificata, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

RAPPORTO DI PROFITTO LORDO: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

VOLUME DI AFFARI ANNUO: il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di seguito previsti.

VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro.

RIDUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI: l'ammontare per cui il volume di affari durante il periodo di indennizzo risulta inferiore a quella parte del volume di affari di riferimento che lo riguarda.

Art. 32: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 3 – Danni Indiretti

La Società indennizza all'Assicurato la perdita di profitto lordo derivante dalla interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale o parziale, dell'attività svolta dall'assicurato e/o per conto dello stesso, conseguente ad un sinistro causato da un evento non escluso ai sensi delle SEZIONI 1,2 .

Art. 33: Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e/o all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari: l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto più avanti stabilito per gli eventuali "aggiustamenti".

il tutto al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Art. 34: Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 35: Assicurazione parziale

Se le somme assicurate come profitto lordo e retribuzioni (come sopra indicati), sono inferiori agli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 36: Aggiustamenti

Alle voci "rapporto di profitto lordo", "volume di affari annuo", e retribuzioni e "volume di affari di riferimento" dovranno essere apportati tutti quegli aggiustamenti necessari per tenere conto dell'andamento dell'attività, di variazioni, e di ogni altra circostanza che influenzi gli affari sia prima sia dopo il sinistro o che li avrebbe influenzati se questo non si fosse verificato, in modo che le cifre ottenute siano il più possibile aderenti ai risultati che sarebbero stati conseguiti durante il periodo di indennizzo se il sinistro non fosse accaduto, inclusi eventuali nuovi reparti e/o ubicazioni e/o ampliamenti e/o attività e tenendo anche conto dell'eventuale periodo di indennizzo che fosse stato pattuito in durata superiore a 12 (dodici) mesi.

Art. 37: Collegamento con la Sezione I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

È ammesso che eventuali cose mobili e/o immobili, pur serventi all'attività, non siano assicurate contro i danni materiali allorché si tratti di enti (fabbricati e/o macchinari e/o altri) assicurati con altra polizza (es.: poliennale) oppure siano enti in leasing e/o nolo e/o affitto e/o uso e/o godimento e/o simili, per i quali l'Assicurato non è tenuto ad assicurare i danni materiali e diretti oppure sia tenuto ad assicurare con altre specifiche polizze, ferma restando comunque l'operatività della presente Sezione.

- a) I danni materiali (anche se occorsi a enti che - come previsto al punto a) che precede - non sono assicurati con la Sezione I - Danni Diretti-), dovranno essere originati da eventi non esclusi dalla Sezione I - Danni Diretti - anche se non ne sia stato corrisposto l'indennizzo per motivo dell'applicazione di franchigie e/o di limiti di risarcimento e/o perché l'evento, pur se previsto,

ha interessato enti garantibili (anche se non garantiti) con "garanzie di responsabilità" (es.: Rischio locativo, Ricorso vicini e/o terzi, ecc.) senza provocarne l'operatività.

- b) L'eventuale cessazione o sospensione della Sezione I - Danni Diretti comporterà la corrispondente cessazione o sospensione della presente sezione.
- c) A chiarimento della copertura prestata con la presente Sezione, si intendono automaticamente valide e come qui trascritte le clausole, garanzie e condizioni tutte di cui alla sezione I - Danni Diretti e/o successive appendici e/o allegati, salvo che sfavorevoli per l'Assicurato.

Art. 38: Leewav clause per profitto lordo

I capitali previsti in garanzia vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine dell'annualità per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione, e cioè in caso che il profitto lordo e l'importo separatamente assicurato per i salari, realizzati durante l'annualità siano:

- a) minori degli importi assicurati: la Società rimborserà all'Assicurato, sulle differenze in meno, la parte di premio imponibile proporzionale, ma comunque non superiore al 50% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi;
- b) maggiori degli importi assicurati: l'Assicurato pagherà alla Società, sulla eccedenza, un premio addizionale ma comunque non superiore al 40% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi, e la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza agli importi assicurati, un ulteriore capitale pari al 40% di quelli previsti in polizza; quindi la penalità di cui alla condizione "Assicurazione parziale" che precede in questa SEZIONE II troverà applicazione soltanto dopo aver tenuto conto di tali maggiori importi e limitatamente all'eccedenza a tale 140%. Trascorsa l'annualità assicurativa, e fino a 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine di tale annualità, la Società si impegna a ritenere garantito un capitale pari al 40% di aumento a quelli previsti in polizza. La Contraente si impegna a dichiarare entro i 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa l'ammontare esatto degli importi assicurati. In caso contrario, si procederà al conguaglio applicando il tasso di polizza, oltre accessori e tasse, agli ulteriori capitali corrispondenti al 40% di quelli previsti in polizza. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione all'Assicurato dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa condizione particolare che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto al premio.

Art. 39: Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

In nessun caso la Società risponderà per più di giorni consecutivi per le interruzioni o le interferenze di cui alla presente clausola.

Art. 40: Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso

Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I - Danni Materiali- I che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato nè sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
- b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I – Danni Materiali- ,che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste

nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;

- c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I - Danni Materiali- avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa;

In nessun caso la Società risponderà per più di 60 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra.

Art. 41: Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite

La garanzia è estesa a coprire anche eventuali interruzioni o interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della SEZIONE I, che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazioni presso terzi, comprese Società controllate o consociate, o mentre sono trasportate o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

Art. 42: Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), semprechè tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della SEZIONE I -"Danni Materiali" .

Art. 43: Anticipo indennizzi

La percentuale e il limite minimo di cui alla Sezione I -"Danni Materiali" -si intendono riferiti all'insieme del danno diretto e indiretto di cui alle Sezioni I e II, mentre eventuali limiti massimi previsti per la Sezione I si intendono, se non diversamente convenuto, ripetuti in ugual misura per la presente Sezione II.

Art. 44: Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a fare, far fare o permettere che siano fatte, con la dovuta diligenza, tutte quelle operazioni o atti che siano ragionevolmente fattibili per ridurre al minimo ogni interruzione di esercizio o interferenza che il danno avesse a creare nelle attività dell'azienda.

Art. 45: Onorari periti e/o esperti contabili e/o Società di revisione

L'assicurazione, fino alla concorrenza del massimale previsto e senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato per periti di parte e/o esperti contabili e/o Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità od ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

Art. 46: Documentazione prodotta tramite Auditors

Viene convenuto che qualsiasi particolare, informazione o dettaglio risultante dai conti dell'Assicurato o da libri o altri documenti che la Società e/o suoi incaricati potesse richiedere in conformità alle condizioni di questa polizza, per esami o verifiche relative a qualsiasi sinistro, può essere prodotto e/o certificato anche dagli esperti contabili dell'Assicurato (Auditors).

Le dichiarazioni di questi saranno accettate dalla Società.

Art. 47: Precisazioni

- a) a maggior chiarimento, si conferma che ovunque nella presente Sezione 3 venga utilizzata la frase "Interruzione o interferenze nell'attività", essa deve intendersi "Interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale e/o parziale", come da parte iniziale di questa stessa Sezione;
- b) le parole od espressioni usate saranno interpretate secondo il significato loro normalmente attribuito nei libri e nei conti dell'Assicurato;
- c) premesso che il "Profitto lordo" e i "Salari" (se assicurati separatamente) rimangono globalmente soggetti alla eventuale applicazione della regola proporzionale (salvo quanto altrimenti derogato), si precisa che per le spese variabili portate in detrazione (es. pubblicità, consumi di energia, spese di vendita, oneri sociali, ecc.) per le quali sia indicata una parte e/o una percentuale, la copertura sarà comunque prestata per l'effettivo importo che di tali voci rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro, salvo che sia espressamente indicato che una data spesa deve intendersi esclusa al 100%.

SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per SEZIONI 1-2-3)

Le condizioni che seguono sono valide per entrambe le SEZIONI 1, 2 e 3 che precedono.

Art. 48: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
- a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
 - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
 - c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo,
 - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
 - e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - f. manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
- a. smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;
 - b. furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;
 - c. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
 - d. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
 - e. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
 - f. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;
 - g. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
 - h. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
 - i. costruzione o demolizione di Beni assicurati;
 - j. difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza,
 - k. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Assicurato,

- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
- m. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- n. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

III. nonché quelli da:

- a. causati con dolo del Contraente;
- b. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- c. perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- d. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
- e. danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
- f. subiti da natanti, aeromobili e veicoli a motore di proprietà od in uso al Contraente se iscritti al P.R.A.;
- g. beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
- h. gioielli, pietre e metalli preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 15.000,00;
- i. boschi, alberi, coltivazioni e animali in genere;
- j. il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
- k. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 49: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro trenta giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Assicurato ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Assicurato dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Art. 50: Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'Articolo - Oggetto dell'Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 51: Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un

pregiudizio al suo diritto ad essere indennizzato; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 52: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza.

1. Per “**valore a nuovo**” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, collaudo, messa in servizio, spese supplementari, direzione lavori, fiscali e simili).

2. Per “**valore allo stato d'uso**” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, valore a nuovo o costo di rimpiazzo di un bene, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione d'uso, qualità, funzionalità e di ogni altra circostanza influente, ed escluso il valore dell'area;
- per Beni Mobili, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile, compresi i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino nel limite della somma assicurata alla

voce Oneri di Collaudo, riportata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese garantite dall'assicurazione, di cui al presente contratto, saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni da "Fenomeno elettrico e/o Elettronico" subiti dalle Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1, 2 e 3).

Art. 53: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo")

Relativamente alle partite *Beni Immobili (valore a nuovo)* e *Beni Mobili* si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo", fermo che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'articolo - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 4. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente i Beni Immobili, come definiti, e non i Beni Immobili allo stato d'uso – come definiti. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
 5. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene assicurato (mobile o immobile) importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

Art. 54: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo i precedenti articoli – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo), si conviene che se la ricostruzione o il ripristino dei Beni Immobili danneggiati dovrà rispettare "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i beni Immobili non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 55: Differenziale storico-artistico

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - e a sua parziale deroga, per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, o le "opere d'arte" assicurate o meno con specifica partita, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino o riparazione di carattere funzionale, considerati i particolari pregi e l'uso delle tecniche e dei materiali utilizzati per detti beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc., pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze appropriati e necessarie al perseguimento di tale scopo. Nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – è compresa anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società. Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, l'indennizzo sarà calcolato in base all'equo valore di mercato del bene assicurato, all'epoca del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

Art. 56: Opere d'arte

La Società assicura le opere d'arte così come definite, e salvo quanto precisato all'articolo che segue, senza l'applicazione della regola proporzionale e nei limiti per ciascun sinistro di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 57: Opere d'arte specifiche

(valida esclusivamente se prevista ed attivata specifica partita di polizza riportante la relativa descrizione e la somma assicurata)

Con "Opere d'arte specifiche" si conviene che vengono definite specifiche e precise opere d'arte indicate per nome, autore, e tipologia.

Le parti convengono che il valore attribuito a ciascun bene assicurato con questa specifica definizione è da considerarsi accettato dalle parti, Assicurato e Società, e pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna "Opera d'arte specifica" assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Art. 58: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Assicurazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed uno scoperto massimo a carico dell'Assicurato non superiore al 15%.

Art. 59: Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 60: Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 61: Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte dell'Assicurato; la Società provvederà quindi a liquidare l'anticipo entro e

non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 62: Costituzione del premio e adeguamento delle somme assicurate - Buona fede – Regolazione del premio

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite assicurate con la presente, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso annuo di ciascuna partita interessata, comprensivo di imposte. Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi di polizza, comprensivi di imposte, fermo restando che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove il Contraente o l'Assicurato abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 63: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE V - CAPITALI ASSICURATI, SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (opzione base vale 0 punti)

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Descrizione	Capitali da assicurare
Contenuto, arredamento, mobilio	€ 100.000,00
Macchinari ed Impianti (Incluse Conduzze e Cabine)	€ 100.000.000,00
Attrezzature (Incluso CED e Macchine Elettroniche)	€ 750.000,00
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
Demolizione e sgombero	€ 250.000,00
Errori di manovra e movimentazione	€ 50.000,00
Inondazione alluvione allagamento	50% del valore assicurato
Eventi Atmosferici	70% del valore assicurato
Eventi Socio politici	70% del valore assicurato
Eventi sismici ed eruzioni vulcaniche	50% del valore assicurato
Valori	€ 30.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00
Gelo	€ 500.000,00
Onorari dei periti e consulenti	€ 25.000,00
Merci e macchinari presso terzi	€ 50.000,00
Indennità aggiuntiva a percentuale 20%	€ 3.000.000,00

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro e anno		30.000.000,00
--	--	---------------

SEZIONE 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
	in % sul danno	con il minimo		
Per ogni sinistro della presente sezione da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto dal contratto	=====	=====	1.000,00	=====
Apparecchiature elettroniche, se di seguito non diversamente previsto Art. 23 lett. q)	=====	=====	250,00	50.000,00 per sinistro e anno
Acqua piovana Art. 23 lett. a)	=====	=====	=====	200.000,00 per sinistro e anno
Allagamenti Art. 23 lett. b)	=====	=====	2.500,00	500.000,00 per sinistro e anno
Sabotaggio e di terrorismo Art. 23 lett. c)	=====	=====	5.000,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Atti dolosi informatici, errori e incidenti Art. 23 lett. d)	=====	=====	500,00	500.000,00 per sinistro e anno

Atti socio-politici Art. 23 lett. e)	=====	=====	500,00	70% del valore assicurato
Crollo, collasso strutturale Art. 23 lett. i)	=====	=====	2.500,00	1.000.000,00 per sinistro e anno
Evento sismico ed eruzione vulcanica compreso il danno procurato dalla cenere vulcanica Art. 23 lett. k)	=====	=====	50.000,00	50% del valore assicurato con il sottolimito di indennizzo di Euro 1.000.000 per sinistro e per anno
Fenomeni atmosferici Art. 23 lett. l)	=====	=====	2.500,00	70% del valore assicurato
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 23 lett. m)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Formazione di ghiaccio e gelo Art. 23 lett. n)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Fuoriuscita d'acqua Art. 23 lett. p)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Guasti Macchina Art. 23 lett. q)	=====	=====	5.000,00	500.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni Art. 23 lett. s)	=====	=====	25.000,00	50% del valore assicurato con il sottolimito di indennizzo di Euro 1.000.000 per sinistro e per anno
Mancato freddo Art. 23 lett. t)	=====	=====	=====	10.000,00 per sinistro e anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti terreno Art. 23 lett. x)	=====	=====	2.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Sovraccarico neve Art. 23 lett. y)	=====	=====	2.500,00	3.000.000,00 per sinistro e anno
Enti all'aperto per naturale destinazione (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====	=====	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====	=====	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Danni Indiretti – Indennità Aggiuntiva a Percentuale Art 23 lett. aa)	=====	=====	=====	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno.
Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica Art. 24 lett. a)	=====	=====	=====	250.000,00 per sinistro e anno
Onorari ingegneri, architetti, professionisti Art. lett. 24 c)	=====	=====	=====	25.000,00 per sinistro e anno
Onorari periti Art. 24 lett. d)				5% del danno indennizzabile con il massimo di 150.000,00
Oneri di collaudo Art. 24 lett. e)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Ricostruzione Archivi Art. 24 lett. f)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Ricerca guasti Art. 24 lett. g)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno

Mancato godimento delle pigioni Art. 24 lett. h)	=====	=====	1.000,00	100.000,00 per sinistro e anno
Differenziale NTC Art. 38	=====	=====	=====	250.000,00 per sinistro e anno
Differenziale storico-artistico Art. 39	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno

SEZIONE 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia Euro	Limite di inden- nizzo per sinistro e per anno €
	in % sul danno	con il minimo di Euro		
Per ogni sinistro della presente sezione, da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto per ciascuna specifica garanzia prevista dal contratto	=====	=====	2.000,00	50.000,00
Beni mobili	=====	=====	2.000,00	50.000,00
Denaro-valori custoditi sottochiave	=====	=====	2.000,00	10.000,00
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====	2.000,00	10.000,00
Denaro e valori trasportati	=====	=====	2.000,00	10.000,00
Beni ad impiego mobile Art. 29 lett. e)	=====	=====	2.000,00	5.000,00
Beni di dipendenti/terzi/utenti Art. 29 lett. k)	=====	=====	2.000,00	5.000,00
Beni mobili per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 29 lett. g) <diversi dal limite che segue>	=====	=====	2.000,00	25.000,00
Beni mobili posti su veicoli, Art. 29 lett. d)	=====	=====	2.000,00	5.000,00
Furto con destrezza (eccetto portavalori) Art. 29 lett. b)	=====	=====	2.000,00	5.000,00
Guasti ladri Art. 29 lett. f)	=====	=====	2.000,00	15.000,00
Impianti e apparecchiature elettroniche di segnalazione, rilevazione e sorveglianza per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 29 lett. h)	=====	=====	2.000,00	20.000,00
Opere d'arte	=====	=====	2.000,00	15.000,00

SEZIONE VII - VARIANTI MIGLIORATIVE

Le seguenti clausole di Polizza costituiscono opzioni migliorative che, se offerte dall'Impresa, comporteranno l'assegnazione del punteggio tecnico specificamente indicato.

SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'art. 1 Durata del contratto della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 5 punti)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/05/2021, e scadenza alle ore 24.00 del 10/05/2023, con scadenze annuali intermedie al 10/05 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/05/2023 per un ulteriore periodo di un anno.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per una ulteriore annualità la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/05/2023 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è inoltre facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare alla Società con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti tale scadenza.

L'art. 4 Aggravamento del rischio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 5 punti)

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità. Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Le parti prendono e danno atto che non costituiscono in alcun caso aggravamento di rischio eventuali sinistri nonché l'aggravamento nella valutazione di sinistri, verificatisi o resi noti al Contraente

in data successiva alla pubblicazione del bando di gara, anche se antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed il Contraente non è tenuto a darne comunicazione.

L'art. 10 Costituzione e regolazione del premio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 1 punto)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, la Società rinuncia al premio di regolazione laddove la stessa sia attiva e rimborsa la regolazione passiva al netto delle imposte.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

L'art. 16 Facoltà di recesso in caso di sinistro della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 1 punto)

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace fino al termine del Periodo Assicurativo per il quale il premio risulta pagato.